



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 4 dicembre 2024

Controllo ex art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 175/2016. Comune di Premariacco – Delibera di Consiglio comunale n. 26/2024 avente ad oggetto “Attivazione comunità energetica rinnovabile del Comune di Premariacco. Individuazione partner tecnico e aggregatore territoriale energetico – acquisto da parte del Comune di una quota associativa della soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part- Energy a s.r.”.

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti e, in particolare, gli articoli da 32 a 37;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito in breve TUSP) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, comma 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la PEC del Comune di Premariacco, prot. n. 9887 dd. 17.10.2024 (assunta in ingresso al prot. n. 2753 di pari data) con la quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio comunale n. 26 dd. 25.09.2024, avente ad oggetto *“Attivazione Comunità Energetica rinnovabile del Comune di Premariacco. Individuazione partner tecnico e aggregatore territoriale energetico acquisto da parte del Comune di una quota associativa della Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part – Energy a r.l.”*;

Vista la nota prot. n. 2855 dd. 24.10.2024 con la quale la Sezione ha inviato una richiesta di integrazioni e precisazioni istruttorie;

Dato atto che in sede istruttoria si è tenuto, altresì, in data 30.10.2024, un incontro ai fini di contraddittorio con l'Amministrazione comunale, convocato con la suddetta nota prot. n. 2855/2024, ai fini di contraddittorio e di esame degli aspetti istruttori emersi come da verbale agli atti;

Vista la nota prot. n. 11029, 20.11.2024 (assunta in ingresso al prot. n. 3198 di pari data), con la quale l'Amministrazione comunale ha fornito le precisazioni a riscontro della richiesta istruttoria e trasmesso integrazioni documentali;

Preso atto degli esiti della complessiva attività istruttoria effettuata in relazione alla deliberazione consiliare n. 26/2024 del Comune di Premariacco unitamente ai chiarimenti integrativi forniti e alla relativa documentazione prodotta a supporto;

Vista, in particolare, la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 con la quale le Sezioni medesime hanno fornito una pronuncia di orientamento generale con riferimento, in particolare, al riparto della competenza territoriale tra Sezioni della Corte dei conti nonché alla natura e oggetto della nuova tipologia di controllo;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 2/2024, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della l. n. 118/2022;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 31/2024 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio per l'esame della richiesta di parere ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 pervenuta dal Comune di Premariacco

al Primo referendario Tamara Lollis che ne riferirà al Collegio;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 36/2024 con la quale è stato convocato lo speciale Collegio per il giorno 4.12.2024;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con la citata nota prot. n. 9887 dd. 17.10.2024 il Comune di Premariacco ha trasmesso la deliberazione n. 26, del 25.09.2024, con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di associarsi alla Società cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l. acquisendo una quota sociale del valore di euro 25.

Tramite la suddetta acquisizione l'ente aderisce a una realtà societaria che funge da aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche rinnovabili (di seguito in breve CER) in ambito locale.

Come rappresentato nella deliberazione consiliare in esame la suddetta società Part - Energy è stata individuata a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, preceduto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 41 dd. 25.03.2024 di indirizzo per la costituzione di una CER. Appare sin d'ora utile precisare che rientra nell'ambito della funzione di controllo di questa Corte la deliberazione consiliare di acquisizione della partecipazione societaria mentre esula da tale ambito ogni valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP).

Con il suddetto provvedimento l'ente approva la relazione sulle motivazioni analitiche ex art. 5 d.lgs n. 175/2016 unitamente alla presentazione della società, allo statuto e al regolamento societario; documentazione trasmessa per l'istruttoria di questa Corte unitamente al parere favorevole del Revisore contabile, mentre sono lasciati agli atti il piano previsionale 2023 - 2026 della società partecipanda e i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico della stessa riferiti all'ultimo esercizio disponibile 2023.

All'esito di una prima disamina della documentazione pervenuta è emersa l'esigenza di acquisire elementi e dati conoscitivi integrativi nonché precisazioni istruttorie in relazione ai parametri indicati all'art. 5 del TUSP secondo le indicazioni espresse nell'orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite di controllo di cui alla citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

È stata, quindi, trasmessa la richiesta istruttoria prot. n. 2855 dd. 24.10.2024 nonché si è tenuto, in data 30.10.2024, un incontro istruttorio con l'ente in relazione agli aspetti e ai punti che necessitavano di integrazione e precisazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Quest'ultima con nota prot. n. 11029 dd. 20.11.2024 ha puntualmente dedotto e chiarito quanto richiesto in sede istruttoria e ha trasmesso, il bilancio di esercizio al 31.12.2023 della società partecipanda, il piano previsionale 2023 - 2026 della medesima, una tabella di simulazione di

costituzione della CER locale con indicazione della possibile produzione e consumo di energia nonché la stimata incentivazione conseguibile. A ulteriore integrazione documentale l'Ente ha, altresì, trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 41 dd. 25.03.2024 di indirizzo, la deliberazione della Giunta comunale n. 98 dd. 14.08.2024 di avvio della consultazione popolare, la deliberazione della Giunta comunale n. 107 dd. 11.09.2024 di presa d'atto della consultazione popolare, la determinazione dell'Area tecnica e tecnico manutentiva n. 274 dd. 03.04.2024 di approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Considerato in diritto

1. Giunge all'esame della Sezione la richiesta di parere del Comune di Premariacco sull'acquisizione di una partecipazione azionaria nella società cooperativa Benefit Comunità energetica Part – Energy a r. l. a proposito della quale occorre preliminarmente chiarire l'ambito e l'oggetto del controllo della Corte dei conti previsto dal novellato art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.

Secondo la su richiamata disposizione, infatti, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria affinché la stessa si pronunci in ordine alla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.1 In punto di riparto di competenza territoriale tra le Sezioni di controllo l'art. 5 TUSP prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti delle nuove attribuzioni intestate alla Corte dei conti la novella normativa prevede che la stessa deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento e che *“Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (...) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”*.

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente discostandosi dal parere della Corte è tenuta a motivarne analiticamente le ragioni e a darne pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale. Va data, altresì, opportuna evidenza che la Segreteria della Sezione competente deve trasmettere il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione interessata la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale.

2. Il nuovo ambito di controllo assegnato alla Corte dei conti ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 s'iscrive nel contesto delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica volta ad assicurare una più efficiente gestione delle partecipazioni in ossequio al principio di buon andamento e sana gestione delle risorse che potrebbero essere incise negativamente da un ingiustificato ricorso allo strumento societario (Corte costituzionale sentenza n. 194/2020 e n. 86/2022).

In tal senso la ratio della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata, infatti, individuata, secondo la deliberazione di massima delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, nell'esigenza di *"sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

Per tali ragioni le disposizioni dell'art. 5 TUSP impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto dispositivo della partecipazione, sottoponendolo al previo esame della Corte dei conti al fine di intercettare tempestivamente eventuali criticità, dando così maggiore incisività a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

In tale prospettiva la modifica legislativa vuole rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo, non più a fini conoscitivi, sulla adeguatezza dell'analisi tecnico economica a dimostrazione della sussistenza delle condizioni che sorreggono la scelta dell'ente, suffragata da dati ed elementi conoscitivi che presentino i requisiti, come sottolineato nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, della completezza, affidabilità e attendibilità della valutazione analitica, anche in chiave prospettica e dinamica, che esita dagli approfondimenti istruttori svolti.

La su citata pronuncia nomofilattica ha, quindi, qualificato la nuova funzione intestata alla Corte dei conti come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* e, proprio perché postula l'espletamento di un'attività e di un potere peculiare, essa non può che essere di stretta interpretazione e applicazione entro i limiti del perimetro legislativamente definito.

3. Quanto al contenuto dell'odierno controllo è opportuno precisare che l'oggetto dell'esame della Corte dei conti riguarda gli atti costitutivi di nuove società e gli atti di acquisto di una partecipazione in una società già costituita, quando il soggetto partecipato ricade nell'ambito di applicazione del TUSP e sia qualificabile come organismo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l, del TUSP medesimo. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in particolare riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;

- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti.

Volendo descrivere, in sintetica premessa, le caratteristiche generali del nuovo modello di controllo giova richiamare le principali considerazioni espresse nella già citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 sullo scrutinio che la Corte dei conti è chiamata a esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 TUSP.

In particolare, data la ratio del controllo, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione rappresentano gli spazi centrali sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile. Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non può comunque estendersi all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione, bensì è volto a *"verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità"*.

3.1. Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, la citata pronuncia nomofilattica fa riferimento alla giurisprudenza civilistica consolidata che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, *"l'obiettivo economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)"* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).

Inoltre, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampiamente sviluppati dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte conti sez. controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).

La più volte citata deliberazione nomofilattica ha poi evidenziato, sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario, che la verifica assegnata al giudice contabile ha ad oggetto il

piano finanziario sviluppato dall'amministrazione valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata e con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame.

In questo senso lo scrutinio postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

3.2. Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve esternare, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario. Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite la valutazione di tale profilo implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto *“ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi.”* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

4. Con riferimento agli aspetti procedurali le citate Sezioni riunite hanno evidenziato come l'esercizio della funzione in esame sia attuata anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio, funzionale ad acquisire i pertinenti elementi di valutazione sulla ricorrenza dei requisiti prescritti ove la Sezione della Corte ritenga che quelli trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari.

In relazione, quindi, alla metodologia istruttoria da adottarsi ai fini del presente controllo, le caratteristiche peculiari, oltre che innovative, del medesimo, unitamente al fatto che lo stesso risulta

soggetto ad un termine temporale contenuto (60 giorni) hanno indotto questa Sezione a ritenere ancora più opportuno il ricorso alla modalità procedurale di controllo definita come “*dialogo istruttorio*” già positivamente sperimentata in termini di immediatezza e garanzia di affidabilità dei dati raccolti nei settori della finanza locale e sanitaria.

In questo senso le eventuali necessità di integrazione istruttoria possono essere definite sia con richiesta formale ma anche illustrate tramite un contatto diretto con l’ente destinatario, sia ai fini di individuare con precisione l’ambito dell’ulteriore chiarimento necessario, sia ai fini di concordare una tempistica compatibile con le esigenze dell’amministrazione ordinaria e con l’efficacia dell’attività di controllo soggetta a termini perentori.

Importante risulta anche il contributo derivante dall’attività di controllo svolta in merito dall’organo di revisione proprio in ragione dell’apporto positivo che potrà essere assicurato dalla particolare professionalità ed esperienza in materia economica di cui sono portatori i componenti dell’organo di revisione.

5. Passando all’esame degli atti del Comune di Premariacco, sussiste la competenza territoriale di questa Sezione come pure risultano osservati gli adempimenti procedurali e le competenze di cui all’art. 8 TUSP (che rinvia a quanto previsto dall’art. 7, commi 1 e 2).

La società partecipanda è, poi, costituita in forma di società cooperativa Benefit a responsabilità limitata e, pertanto, rientra nelle tipologie societarie ammesse.

L’Amministrazione comunale ha dato anche conto di aver svolto una consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune al termine del quale non sono giunte osservazioni.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

L’art. 5 del TUSP prevede che l’ente si esprima sulla necessità della società o della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali descritte all’art. 4.

Preliminarmente si richiama l’art. 31 del d.lgs n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l’altro, che:

- *“I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*

a) l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore

e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (...);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);

- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione”;

L'art. 32 prevede, poi, che “I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”.

Nel d.lgs n. 210/2021 di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, si riafferma che la comunità energetica “è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...); inoltre si legge che “(...) L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica”.

Le Comunità energetiche (di seguito in breve CER) sono costituite dall'unione di più soggetti per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia.

In conformità alla disciplina comunitaria le principali caratteristiche delle CER sono, sotto il profilo finalistico, l'apporto di benefici economici, sociali e ambientali a livello locale mentre, sotto il profilo dell'accesso, la partecipazione aperta e volontaria, nonché inclusiva e non discriminatoria tra soggetti che disciplinano i rapporti interni e quelli esterni diretto allo scambio dell'energia autoprodotta tramite uno statuto che ne definisca i relativi meccanismi.

La normativa comunitaria e quella interna di recepimento, nel disciplinare la funzione innovativa della CER nell'ambito della transizione energetica, non hanno, tuttavia, introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP e, conseguentemente, alla necessità che la costituzione di una CER o la partecipazione alla medesima risponda alle finalità istituzionali dell'amministrazione (cfr. Sez. controllo per la Toscana n. 77/2023/PASP; Sez. controllo per le Marche n. 120/2024/PASP e Sez. controllo per la Campania n. 144/2024/PASP).

Al riguardo va, comunque, rilevato che l'art. 4, comma 7, del TUSP dispone che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”*.

5.1. Ciò premesso si rileva che nella deliberazione d'indirizzo della Giunta comunale n. 41, del 25.3.2024, richiamata nel provvedimento consiliare qui in esame n. 26/2024, l'Ente rappresenta, in particolare, che:

- *“l'Amministrazione comunale di Premariacco pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l'aspetto ambientale, sfruttando le tecnologie e gli strumenti nella produzione e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili”*;
- *“l'obiettivo delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia”*;
- *“in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini”*;
- *“la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità”*;
- *“la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia”*;
- *“il Comune considera lo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile Locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico”*;

- *“il Comune è interessato all’attivazione e allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile all’interno del proprio territorio comunale, perché ritiene possa portare al Comune ed alla sua popolazione notevoli vantaggi, creando un sentimento di unione con benefici ambientali, sociali ed economici”.*

In sede di riscontro istruttorio il Comune con nota prot. n. 11029 dd. 20.11.2024 precisa che:

- *“a) Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto comunale, il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, operando per:*

- la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata sollecitando anche lo sviluppo delle forme di coalizione e associazionismo economico e della cooperazione;

- la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storiche, culturali e turistiche presenti nel proprio territorio in funzione di una migliore qualità della vita;

b) Ai sensi del comma 3 del citato articolo dello Statuto, il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione;

c) Ai sensi del successivo comma 4, il Comune promuove ogni forma di partecipazione, collaborazione e associazione di soggetti privati e pubblici, finalizzata alla realizzazione di iniziative e progetti per migliorare la competitività dell’intera comunità.

d) Ai sensi dell’art. 8 comma 1 dello Statuto comunale, il Comune persegue l’obiettivo della razionale utilizzazione del territorio per ottenere il massimo sviluppo economico compatibile con l’ambiente;

e) Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs n 199/2021 “la partecipazione alle comunità energetiche è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie di basso reddito o vulnerabili fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).”;

f) l’implementazione di una propria comunità energetica locale:

- rappresenta un importante strumento di sviluppo per il territorio che può portare vantaggi sia ambientali, contribuendo alla transizione verso fonti di energia rinnovabile, sia economici/sociali in un’ottica di lotta alla povertà energetica;

- assicura che il valore economico generato dalla produzione energetica sia trattenuto a livello locale e reinvestito per l’ampliamento e la diffusione della rete e il beneficio dei partecipanti;

- è strumentale, oltre al conseguimento diretto dei vantaggi derivanti dall’incentivazione, anche in funzione di stimolo e di promozione nella comunità della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, elementi fondamentali della politica dell’amministrazione aderenti allo spirito associativo proprio delle direttive comunitarie.”.

In particolare, il Comune di Premariacco osserva che l’assunzione della qualità di socio della Cooperativa benefit Part-energy con relativa condivisione dello statuto e del regolamento dei soci *“(…) costituisce un elemento qualificante della comunità volto ad assicurare il perseguimento di finalità istituzionali compatibili con le sopra citate norme dello Statuto comunale ed a realizzare l’interesse pubblico a che siano garantiti i benefici economici, ambientali e sociali a favore dell’intera comunità, connotando con*

marcato ruolo pubblico le scelte gestionali relative ai servizi sul territorio.”.

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale anche tenuto conto che la condivisione dell’energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde ad obiettivi non solo ambientali ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera c), del d.lgs n 199/2021 *“la partecipazione alle comunità energetiche è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie di basso reddito o vulnerabili fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).”.*

Non si rilevano pertanto ragioni ostative sotto questo profilo.

6. Con riferimento ai parametri della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica il provvedimento consiliare al vaglio della Sezione, pur esponendo le ragioni per le quali l’Amministrazione ha inteso partecipare alla società cooperativa Part-Energy, non è apparso sempre approfondito nei termini indicati dalle citate Sezioni riunite n. 16/2023. Anche la relazione illustrativa ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, richiamata per relationem nella deliberazione n. 26/2024, non ha riferito in modo esaustivo sui profili di analisi economico – finanziaria.

Pertanto, anche tenendo conto che secondo le medesime Sezioni riunite lo scrutinio della Corte dei conti va declinato in relazione alla specificità della fattispecie all’esame e che la valutazione dell’adeguatezza e intensità degli approfondimenti istruttori effettuati dall’amministrazione vanno calibrati in chiave proporzionale al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata, si è ravvisata l’esigenza di acquisire integrazioni istruttorie.

Si ribadisce, infatti, che la finalità innovativa delle CER, prevista dalle norme comunitarie e da quelle interne di recepimento, non hanno inciso, derogandovi, sull’applicabilità delle disposizioni del TUSP e relativi adempimenti.

In via del tutto incidentale si ritiene, quindi, opportuno rammentare, nella prospettiva di operazioni analoghe, il peculiare onere motivazionale, che ricade sull’ente, nell’ottica di vagliare la finalità nonché la sostenibilità finanziaria dell’operazione, anche in chiave prospettica, esplicitando puntualmente le utilità e i benefici derivanti dall’operazione medesima e, in definitiva, la funzionalità della soluzione gestionale.

Va, inoltre, rilevato che l’operazione societaria oggetto dell’odierno controllo è un primo avvio di un percorso e di un progetto più ampio e di lungo periodo e che, quindi, l’acquisto di una quota azionaria rappresenta, allo stato attuale, un primo passo di sviluppo di una comunità energetica.

Il Comune ha, infatti, riferito che:

- “su diverse aree/immobili di proprietà comunale l’Amministrazione comunale ha già avviato un percorso atto alla installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico), che possono essere funzionali alla costituzione di una o più comunità energetiche”;

- partecipando alla società cooperativa ha *“la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, in particolare beneficiando dei contributi PNRR fino al 40 % del costo dell'intervento, riservati ai comuni con meno di 5.000 abitanti, connettendoli alla rete della CER con i relativi vantaggi in termini di auto consumo e di tariffa incentivante in qualità di socio produttore. La possibilità di avvalersi del supporto tecnico, del soggetto aggregatore, inoltre, si tradurrebbe in un risparmio per il Comune”*.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

6.1. Con riferimento alla sostenibilità finanziaria oggettiva, si rileva che il Comune di Premariacco ha prodotto, a seguito della richiesta istruttoria, il piano previsionale della società per il periodo 2023-2026 e il bilancio d'esercizio 2023 con i relativi prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico. Per quanto concerne il piano previsionale si osserva che esso espone gli elementi essenziali relativi alla mission della società cooperativa e alla sua attività caratteristica (attività di gestione di CER che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale). Il piano previsionale espone, inoltre, il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio. Quanto all'analisi economico - finanziaria il piano evidenzia, in particolare, che:

- il mercato italiano è ancora in una fase iniziale in quanto le CER sono uno strumento che nascono nel 2021 con una regolamentazione allora non definitiva ma con una prospettiva futura di sviluppo in crescita;
- gli investimenti societari in termini di impianti presentano un valore di capitale investito netto progressivamente crescente (pari a € 512.164 nel 2023, € 1.179.787 nel 2024, € 2.049.070 nel 2025 ed € 1.784.811 nel 2026) a fronte dei quali emerge un'esposizione finanziaria per mutui pari a € 168.000 nel 2023, € 570.000 nel 2024, € 1.292.643 nel 2025 ed € 1.246.658 nel 2026;
- il conto economico presenta ricavi costituiti essenzialmente dai proventi per l'attività caratteristica (incentivo GSE) con valori crescenti (€ 1.750.320 nel 2023, € 3.594.492 nel 2024, € 5.485.121, € 7.414.739 nel 2026) nonché prevede una crescita progressiva e significativa del risultato netto (fino ad arrivare nel 2026 a un saldo pari a € 313.395), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (nel 2026 si prevede un saldo positivo pari a € 502.795).

La società evidenzia, infatti, che la voce di incasso lordo quale incentivo GSE costituisce il fatturato per la cooperativa il cui computo è composto da un valore variabile (prezzo di borsa del gestore del mercato elettronico per kwh immesso in ogni CER, stimato prudenzialmente in € 0,33/kwh dal 2023) e un valore fisso (incentivo sull'energia condivisa CER pari a € 0,12/kwh che viene ripartito nel 50%

al produttore, 25% al consumatore – utente e 25% alla cooperativa ; quindi € 0,03/kwh costituisce il margine a favore di Part-Energy).

Dal piano finanziario emerge, altresì, che la società prevede un flusso di cassa operativo positivo a partire dall'anno 2026 (€ 626.774), mentre gli esercizi precedenti scontano i fabbisogni di cassa a servizio del debito per investimenti; in base alle valutazioni previsionali la società rileva, quindi, un flusso di cassa riferibile al funzionamento a regime con capacità piena di rimborso dei finanziamenti bancari dal 2026.

Si rileva, al riguardo, che il responsabile finanziario dell'ente ha evidenziato, nel parere di regolarità contabile allegato alla deliberazione consiliare n. 26/2024, l'esigua operatività aziendale della società nell'esercizio 2023 conclusosi con un risultato economico in perdita a fronte di una performance positiva indicata in sede previsionale. Tuttavia, il responsabile finanziario ha rilasciato parere favorevole precisando:

- *“l'opportunità di suggerire all'Amministrazione comunale di monitorare nei prossimi mesi l'andamento dell'operatività aziendale e il conseguente sviluppo economico- patrimoniale della società partecipanda”;*
- che l'acquisizione di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata riduce l'eventuale ricaduta economico – patrimoniale sul bilancio alla quota sciale di euro 25 e che con tale acquisizione la società cooperativa diventa società partecipata del Comune con l'attivazione di molteplici adempimenti di ricognizione e revisione, di dichiarazione di controllo previsti da TUSP e dal d.lgs n. 118/2011 a carico dell'area amministrativa dell'ente.

Nel prendere atto del bilancio societario 2023, trasmesso dal Comune, emerge che l'esercizio 2023 si è chiuso con una perdita di € 3.166 (di € 7.192 nell'esercizio 2022); nello stato patrimoniale 2023 migliora il valore dell'attivo (costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni) pari a € 14.708 (€ 4.695 nel 2022) e nel conto economico 2023 si registra un valore della produzione per complessivi € 14.343 di cui € 4.332 per ricavi da vendite e prestazioni ed € 10.000 per contributi.

Nella nota di riscontro istruttorio il Comune rappresenta che:

- *“La società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. ha presentato il bilancio riferito all'anno 2023 (allegato 5), da cui si evince una certa sofferenza derivante dal ritardo nell'applicazione della normativa specifica, che è stata solo recentemente adottata. Infatti essendo finalizzata esclusivamente alla costituzione delle CER, la società non ha potuto godere delle entrate derivanti dai contributi erogati dal GSE e pertanto sono previsti utili solo dal momento dell'applicazione delle misure incentivanti. Tuttavia va evidenziata la modestissima passività della società, mentre la prospettiva di crescita stimata mostra valori molto importanti. Si segnala inoltre che il BP presentato da Soc, Coop. Part- Energy (allegato 6) va traslato di 18 mesi a causa dei ritardi della pubblicazione del Decreto Attuativo MASE CACER. Il Decreto CER, che mira a promuovere la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili in Italia, è il Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023. È stato pubblicato il 23 gennaio 2024. Le prime Regole Operative in attuazione del decreto sopracitato sono state pubblicate dal GSE il 23 febbraio 2024. Il 22 aprile 2024, il Ministero dell'Ambiente e*

della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato l'aggiornamento delle Regole Operative del GSE in materia di comunità energetiche e autoconsumo diffuso. Contestualmente alla pubblicazione delle nuove Regole Operative, il MASE ha poi pubblicato il Decreto n. 106 del 15 marzo 2024 (c.d. Decreto Corrispettivi), con il quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà per l'attività istruttoria ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CER secondo le modalità definite nelle Regole.”.

Quanto ai benefici economici per l'ente, a specificazione della relazione ex art. 5 del TUSP, il Comune di Premariacco rappresenta che:

- “nella fase iniziale della CER presenta il profilo di consumer, anche se in futuro realizzerà impianti di produzione fotovoltaici da inserire nella CER. Nonostante questa condizione, viene prevista una quota di incentivazione di circa 2.155,44 euro annui, mentre nella previsione futura di produttore viene previsto l'incremento dell'incentivo di circa 2.358,70 euro annui, per un totale stimato di circa 4.514,70 euro annui. L'importo di circa 2.155,44 è la quota spettante al Comune (...) per il profilo di consumer. Il secondo importo presunto di circa €2.358,70 spetterà quando il Comune assumerà anche il ruolo di producer dopo aver connesso alla rete elettrica di distribuzione i seguenti due impianti già esistenti:

- 1) impianto (80 kW) su copertura palestra comunale di Premariacco sita in Via Fiore dei Liberi n.21/B;
- 2) impianto (10 kW) su copertura asilo nido comunale di Ipplis sito in P.zza Vittoria n.3/A.

L'importo sopra descritto è calcolato sulla base della potenza degli impianti con i quali il Comune (...) intende aderire alla CER, della stima della relativa produzione di energia, della stima dell'autoconsumo e, infine, delle entrate derivanti dal conferimento in CER dell'eccedenza prodotta.”.

La quota spettante a Soc. Coop Benefit Part-Energy risulta essere di 1.796 euro nella fase iniziale e salire a 3.106 euro annui dal momento della attivazione degli impianti citati; quota che costituisce il margine di corrispettivo per la società.

6.2. Con riferimento alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione (al netto della parte di incentivazione che rimane alla società), salva la quota di margine spettante a Part-energy.

Come emerge dalla documentazione agli atti:

- la formula proposta dalla Società partecipanda prevede l'acquisto di una quota di partecipazione del valore di € 25 una tantum che costituiscono gli unici costi diretti del Comune. Inoltre: la proposta formulata prevede la seguente distribuzione dell'incentivo erogato dal GSE: Produttore 45%; Se Consumatore non Impresa 30%; Se Consumatore Impresa 10% + Fondo di utilità sociale del territorio 20%; Soc. Coop Benefit Part-Energy 25%;
- la destinazione dei fondi è espressa dalla maggioranza dei soci della Comunità Energetica Rinnovabile di riferimento. Le finalità di utilizzo di questi fondi a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere opere pubbliche oppure iniziative di informazione formazione promozione in materie ambientali oppure iniziative riguardanti la lotta alla povertà energetica;

- l'adesione è libera e volontaria e il socio può recedere liberamente (ad nutum) annualmente senza penali;
- la presenza dell'Amministrazione comunale nell'Assemblea dei soci costituisce un elemento qualificante della CER, che assicura la correttezza dell'operato, garantisce la continuità nel tempo e la sua promozione nel territorio, realizzando progetti diretti alla produzione di energia e attività a favore della comunità con i proventi derivanti degli incentivi;
- il Comune richiederà annualmente un resoconto economico finanziario specifico con i dettagli relativi alla propria Comunità Energetica Locale e, in qualità di socio, avrà la possibilità di visionare gli atti contabili anche prima della pubblicazione.

La copertura finanziaria dei € 25,00 euro per l'acquisto della quota è stata fornita dall'applicazione di pari importo di avanzo libero 2023, con delibera consiliare n. 20 del 25.9.2024 di variazione al bilancio di previsione 2024-2026, quindi prima dell'approvazione della delibera di acquisto della quota.

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

7. Con riferimento ai tali parametri dall'esame della documentazione istruttoria e, in particolare, delle precisazioni istruttorie integrative fornite, emerge che l'ente ha esaminato e valutato la funzionalità della scelta rappresentando, tra l'altro, che:

- la gestione in forma diretta della comunità non potrebbe essere efficacemente esercitata dagli uffici del Comune, in quanto comporterebbe un evidente carico di lavoro amministrativo e tecnico assolutamente incompatibile con l'attuale dotazione di personale. Inoltre, le attività correlate al ruolo di partner tecnico e soggetto aggregatore prevedono una specifica formazione professionale ed una dotazione software attualmente non rientrante nelle disponibilità delle risorse comunali;
- scrive il Comune "(...) La dotazione organica (...) si compone di complessivi quattordici dipendenti, compreso il personale operaio; l'Area tecnica (escluso il personale operaio) conta n. cinque dipendenti di cui due di categoria D e tre di categoria C (due a tempo parziale); il personale sopra citato non possiede le competenze tecniche specifiche necessarie alla costituzione e gestione in proprio della Comunità energetica rinnovabile e dei rapporti con il GSE. La predetta Area, inoltre, gestisce al suo interno tutte le opere pubbliche, l'edilizia, l'urbanistica, le manutenzioni ed il patrimonio dell'Ente con un carico di lavoro già superiore a quello gestibile con le risorse umane disponibili".
- i compiti ordinari di una CER consistono nel massimizzare l'energia condivisa, nel rendicontare i corrispettivi ottenuti dal GSE e nel calcolare degli importi da riconoscere alla Comunità e richiedono lo svolgimento di molteplici attività (tra cui: gestione tecnica-operativa; monitoraggio dei flussi energetici; conduzione e manutenzione impianto/i; monitoraggio consumi e flussi di energia; gestione amministrativa; interazione con il GSE; gestione della ripartizione periodica dei benefici

della CER);

- ai fini della stima della spesa necessaria per la realizzazione in proprio della CER è stata prospettata una prima ipotesi sommaria delle attività necessarie per la gestione della CER, (al netto di spese logistiche, utenze, bollettazione, cancelleria, ecc.) pari a complessivi € 90.000 (Censimento impianti della comunità e continuo aggiornamento e comunicazione al GSE degli impianti di produzione, dei prosumer e dei consumer 1 persona €30.000; Verifica dei flussi di energia tramite software dedicato Acquisto software € 30.000; Riscossione dei contributi da parte del GSE e ripartizione dei contributi agli aderenti della CER, con suddivisione in base al profilo di utenza 1 persona €30.000);
- pertanto, l'individuazione di un soggetto esterno che funga da aggregatore territoriale energetico per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è stata reputata più conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità e più precisamente *“si è ritenuto più efficiente l'ingresso in una CER promossa da un soggetto aggregatore specializzato, senz'altre spese e rischi per il Comune che non fossero l'acquisto della quota, giudicando l'operazione proporzionata al perseguimento della finalità istituzionale di contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo altresì l'accesso dei propri cittadini a consistenti benefici economici”*;
- inoltre *“Il confronto con altre forme gestionali risulta particolarmente vantaggioso in quanto non viene prevista alcuna spesa diretta, diversamente da quanto invece ipotizzato nel caso di gestione diretta (costo del personale, software, formazione); nel caso di affidamento del servizio a ditta (canone per erogazione servizio); nel caso di costituzione società in house (costo di costituzione, personale, software, formazione)”*;
- nella fase iniziale, l'acquisto di una sola azione è considerata congrua in quanto consente di acquisire la qualità di socio consumatore e, in tal modo, a fronte di tale piccolo investimento iniziale, di poter già usufruire dei servizi e delle attività della società cooperativa con particolare riferimento allo sviluppo della comunità energetica, agli investimenti nel settore nonché, al dialogo tecnico con l'autorità regolatoria e il GSE per l'incentivazione e remunerazione dell'energia prodotta.

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, considerata la peculiare fattispecie sopra descritta e valutati gli elementi complessivamente forniti a supporto della decisione di acquisto di una partecipazione azionaria nella società cooperativa Benefit Comunità energetica Part – Energy a r. l. da parte del Comune di Premariacco si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria, che appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, non si ravvisano elementi pregiudizievoli per l'ente.

Purtuttavia, occorre considerare, in primo luogo, che le CER costituiscono ancora una novità nel panorama nazionale e che le stime del piano economico presentato dalla società sono necessariamente previsionali e connesse all'andamento della dinamica di diversi fattori economici, istituzionali, nonché territoriali nazionali e internazionali.

Si ravvisa, pertanto, la necessità per il Comune di Premariacco di un attento monitoraggio

dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e convenienza. Ciò nella considerazione che il ruolo dell'ente pubblico può rappresentare un elemento di garanzia anche sotto il profilo della stabilità della CER che sia in grado di offrire nel lungo periodo il servizio nei confronti della collettività nonché i benefici economici, sociali e ambientali cui dovrebbe tendere e, in definitiva, espliciti un interesse pubblico.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016, alla luce delle osservazioni formulate in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione del Comune di Premariacco nella Società cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l.. La Sezione raccomanda, tuttavia, all'Amministrazione comunale un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e convenienza.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Premariacco e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

ORDINA

al Comune di Premariacco, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale. Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 4.12.2024

Il Relatore
F.to Tamara Lollis

Il Presidente
F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 6 dicembre 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Leddi Pasian